

Statuto

1. Nome e sede dell'associazione

L'associazione è denominata "Helfen ohne Grenzen / Aiutare senza confini". La sede provvisoria dell'associazione è in Via Rottenbuch/Rottenbuchweg 9, 39100 Bolzano/Bozen (BZ).

2. Obiettivi dell'associazione

- a. L'associazione è contraria a ogni forma di repressione e interdizione dei diritti umani, in primo luogo quelli relativi alle minoranze, sia se esercitata da regimi dittatoriali, che causata da guerre o assuma qualsiasi altro connotato di violenza fisica e psichica (per esempio, varie forme di repressione psico-fisica, deportazione, stupri, torture, digiuni forzati, divieto di esercizio della propria cultura, ecc.)
- b. L'associazione intende realizzare i propri obiettivi innanzitutto portando aiuti di vario tipo a persone sofferenti a causa di fame, malattie, mancanza di istruzione, miseria e abbandono totale in seguito a guerre, oppressione, atti di dispotismo, forme di repressione, tortura ecc. Detti aiuti consistono soprattutto in denaro, cibo, vestiti, strumenti e apparecchiature di vario tipo, medicine, alloggi, libri di testo e materiali didattici, strumenti di formazione, informazioni varie, ecc., ciò a dire : il minimo indispensabile per la conduzione di una vita dignitosa.
- c. L'associazione coordina le proprie attività con persone, organizzazioni e associazioni che operano a livello nazionale e internazionale e con realtà presenti negli stessi paesi destinatari dell'aiuto.
- d. Le attività dell'associazione si orientano in direzione delle linee-base del programma decise dall'Assemblea generale dei soci.

3. Associazione di volontariato e senza fini di lucro

- a. L'associazione persegue esclusivamente e direttamente obiettivi di valore socio-civile. L'associazione è un'organizzazione di soci volontari senza fini di lucro.
- b. Ogni forma di collaborazione con l'associazione è di tipo volontario e senza fini di lucro – nemmeno indiretto – e viene svolta esclusivamente per spirito di solidarietà.
- c. Per le forme di collaborazione volontaria non ci sarà nessun tipo di compenso, né da parte dell'associazione, né da parte di chi usufruisce di tale attività. A chi svolge attività volontarie potranno essere rimborsati unicamente i costi vivi per lo svolgimento di dette attività, e comunque nell'ambito stabilito dall'associazione stessa.
- d. I servizi volontari non prevedono nessun rapporto di lavoro dipendente o autonomo con l'associazione, né alcun altro tipo di rapporto economico con la stessa.

4. Finanziamenti e patrimonio dell'associazione

- a. Per svolgere le attività ai fini dei propri obiettivi, l'associazione si avvale di mezzi finanziari procurati nei modi seguenti:
 - tasse di iscrizione
 - quote associative
 - contributi di sostegno da parte di privati, ditte o di pubbliche istituzioni
 - offerte in forma di denaro o di oggetti
 - donazioni e eredità

- contributi a progetti da enti pubblici
- pagamenti in base a accordi precisi
- introiti da attività collaterali in ambito commerciale e produttivo
- introiti derivanti dall'allestimento di spazi vendita, mercatini, tombole, eventi di beneficenza, compensi per conferenze, ecc.

- b. L'associazione può acquistare beni mobili e immobili registrati che servono allo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi della stessa.
- c. Nel caso di liquidazione dell'associazione, o il venir meno degli obiettivi qui esposti, il suo patrimonio passerà ad un altro ente senza fini di lucro e a scopo socio-civile, il quale potrà farne uso direttamente ed esclusivamente ai sensi dell'art. 2 di questo statuto.

5. Adesione all'associazione

Ogni persona fisica e giuridica, così come gruppi e associazioni possono diventare soci ordinari e volontari dell'associazione. La domanda di adesione è da inoltrarsi in forma scritta o orale al Consiglio direttivo che prenderà le decisioni del caso. In subordine all'adesione, il nuovo socio riconosce lo statuto dell'associazione.

6. Recesso dall'associazione

- a. Il recesso avviene per morte, volontà da parte del socio, esclusione o eliminazione dalla lista dei soci.
- b. Il recesso volontario da parte del socio deve essere comunicato in forma scritta.
- c. L'esclusione di un socio viene decisa dalla Commissione arbitrale in seguito alla richiesta espressa dal Consiglio direttivo o dall'Assemblea generale dei soci in base alle misure previste dalle linee arbitrali dell'associazione. La decisione della commissione può essere revocata dall'Assemblea generale ordinaria convocata successivamente, se il socio in questione ne fa richiesta e l'assemblea approva per semplice maggioranza dei votanti presenti. Tra la decisione della commissione arbitrale in merito all'esclusione e la decisione dell'assemblea generale vi sono i diritti del socio.
- d. Con il recesso dall'associazione si perdono automaticamente tutti i diritti riservati ai soci.

7. Diritti e obblighi dei soci

Ogni socio ha il diritto di partecipare all'Assemblea generale dei soci dell'associazione, di presentare proposte ed esercitare il diritto di voto. Ogni socio dispone di un voto, così come ogni persona giuridica dispone di un voto. L'esercizio di voto è strettamente personale. Ogni socio ha il diritto di partecipare attivamente alla delineazione del programma di lavoro dell'associazione.

Ogni socio ha l'obbligo di versare la tassa d'iscrizione e la quota associativa annuale, come da decisione dell'assemblea generale dei soci. Ogni socio ha inoltre l'obbligo di comunicare all'associazione il cambio della propria residenza.

8. Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea generale dei soci, il Consiglio direttivo e la Commissione arbitrale. Tutti gli Organi dell'associazione sono eletti democraticamente e il loro esercizio viene svolto in modo volontario e senza fini di lucro.

9. Assemblea generale dei soci

- a. L'Assemblea generale ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, tramite invito di partecipazione rivolto a tutti i soci. La convocazione (con indicazione dell'Ordine del

giorno) va effettuata in forma scritta, per via postale o e-mail, almeno 15 giorni prima del termine fissato per l'assemblea. L'Assemblea dei soci ha i seguenti obblighi:

- Accettazione della relazione sulle attività redatta dal Consiglio direttivo e della relazione dei Revisori dei conti
 - Dimissione del Consiglio direttivo
 - Elezione del nuovo Consiglio direttivo
 - Elezione di due Revisori dei Conti
 - Modifiche dello statuto
 - Accettazione di proposte o richieste avanzate dai soci in Assemblea
 - Elezione dei tre membri della Commissione arbitrale
 - Decisione esecutiva in merito all'esclusione di soci
 - Scioglimento dell'associazione
- b. Ogni assemblea generale ordinaria dispone di potere decisionale. Le decisioni riguardo a domande e proposte avvengono per semplice maggioranza, fatte salve quelle riguardanti modifiche allo statuto, linee base del programma o lo scioglimento dell'associazione.
- c. Lo svolgimento dell'assemblea generale e le sue decisioni vanno registrate sotto forma di Protocollo che andrà firmato, sia da chi presiede l'assemblea, che da chi lo redige.
- d. L'Assemblea generale dei soci è presieduta da un membro del Consiglio direttivo. Il presidente dell'Assemblea elegge il socio verbalizzante.
- e. L'elezione dei membri del Consiglio direttivo e della Commissione arbitrale avviene per semplice alzata di mano.
- f. Il Consiglio direttivo ha l'obbligo di convocare un'assemblea generale straordinaria qualora la maggioranza del direttivo o almeno un decimo dei soci dell'associazione lo richiedano, indicandone i motivi e l'ordine del giorno.

10. Il Consiglio direttivo

- a. La gestione dell'associazione viene demandata al Consiglio direttivo, costituito da 5, 7 o 9 membri. Prima di ogni nuova elezione, l'assemblea generale decide anche il numero dei membri da eleggere.
- b. Nel caso dell'esistenza di sezioni internazionali dell'associazione "Helfen ohne Grenzen/Aiutare senza confini", a ogni sezione sarà riservato un proprio seggio nel consiglio. In ogni caso deve essere garantito che la maggioranza dei membri del consiglio direttivo provenga dall'associazione madre. Il Consiglio direttivo di ogni sezione propone almeno due candidati.
- c. Il/la Presidente del Consiglio direttivo, tutti i suoi membri nonché i membri provenienti dalle altre sezioni, sono eletti dall'Assemblea generale per turni di votazione separati e segreti. Tuttavia, se la maggioranza approva, l'elezione può farsi anche apertamente o per acclamazione. I membri del Direttivo eletti, nonché il/la Presidente, rimangono in carica per tre anni e possono essere rieletti senza alcuna restrizione. Se uno dei membri eletti si dimette dalla carica, gli altri membri decidono la sua sostituzione e sottopongono tale decisione alla successiva assemblea generale per la ratifica.
- d. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il/la vicepresidente e il/la tesoriere/a.
- e. Il Consiglio direttivo si riunisce nella sede dell'associazione, o in un qualsiasi altro luogo, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, o laddove vi siano almeno due membri che lo richiedano.
- f. La riunione del Consiglio direttivo viene convocata dal Presidente previo invito scritto, anche via e-mail, il quale, di norma, deve pervenire ai membri del Consiglio almeno cinque giorni

prima della data fissata per la riunione e contenere l'ordine del giorno previsto. Sono altrettanto valide per legge le riunioni del consiglio direttivo che hanno luogo senza alcun invito scritto, fatta salva la partecipazione di tutti i suoi membri.

- g. Presiede la riunione il/la Presidente o il/la Vicepresidente e nel caso entrambi non fossero disponibili il Consiglio elegge un/a Presidente solamente per quella specifica riunione. Le decisioni del Consiglio sono autenticate dalla registrazione nel Protocollo, firmato da chi presiede e da chi lo redige.
- h. Il Consiglio direttivo ha potere decisionale nel caso di effettiva presenza della maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese dalla maggioranza dei votanti presenti. Nel caso di parità di voti, è decisivo il voto del/della Presidente, mentre nel caso di votazione segreta un simile risultato è da intendersi come decisione respinta.
- i. Il Consiglio direttivo è responsabile per tutte le questioni dell'associazione, salvo diversa indicazione nel presente statuto. Le sue mansioni sono, in particolare:
 - gestione degli affari correnti
 - preparazione dell'assemblea generale dei soci ed elaborazione dell'ordine del giorno
 - messa in atto delle decisioni prese dall'assemblea dei soci
 - elaborazione del bilancio preventivo per l'anno seguente
 - elaborazione di una relazione annuale e relativa consegna all'assemblea dei soci
 - decisione in merito a nuove adesioni o esclusioni di soci
 - incarico di personale dipendente o collaboratori esterni ove ciò si renda necessario per il regolare corso dei lavori, per un miglioramento o per la specializzazione dei servizi eseguiti dall'associazione nell'ambito delle proprie risorse economiche.
- j. Il Consiglio direttivo si riunisce in sede aperta. Le questioni riguardanti l'associazione vengono trattate a porte chiuse.
- k.

11. Modifiche allo statuto

Eventuali modifiche al presente statuto vanno decise esclusivamente con la maggioranza di due terzi dei soci presenti a un'assemblea generale.

12. Modifiche di obiettivi o delle linee base del programma dell'associazione

Eventuali modifiche degli obiettivi o le linee base del programma dell'associazione possono essere decise soltanto con la maggioranza del 75% dei soci presenti in un'assemblea generale. Proposte di modifiche agli obiettivi o le linee base del programma devono pervenire alla sede dell'associazione almeno otto settimane prima del termine fissato per l'assemblea generale e inviate ai singoli soci unitamente alla convocazione.

13. Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso esclusivamente da un'Assemblea generale straordinaria convocata unicamente per questo scopo e con l'approvazione di una maggioranza dei due terzi dei votanti presenti.

14. Il Comitato aggiunto

Il Comitato aggiunto ha la funzione di consigliare e sostenere le attività dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo. I membri del Comitato vengono nominati dal Consiglio direttivo. Saranno chiamate persone che grazie alle loro attività sostengono gli obiettivi dell'associazione. La collaborazione nel Comitato è di tipo volontario e senza fini di lucro.

15. La commissione arbitrale

- a. *Composizione:* La Commissione arbitrale è composta da tre membri che a loro volta eleggono un/a Presidente tra di loro. I membri non devono far parte del Consiglio direttivo e sono eletti direttamente dall'Assemblea generale.
- b. *Competenze:* La Commissione arbitrale è responsabile di quanto segue:
 - Decisioni in merito a questioni giuridiche riguardo all'applicazione o l'interpretazione dello statuto, alla legalità delle decisioni prese dagli organi dell'associazione e ai diritti e agli obblighi dell'associazione;
 - Eventuali misure contro soci dell'associazione; nel caso ciò avvenga, il socio ha il diritto di chiedere un'udienza preliminare entro una determinata data prima della decisione definitiva.
- c. *Durata della carica:* La Commissione arbitrale rimane in carica per tre anni.
- d. *Decisioni:* La Commissione arbitrale prende le decisioni tramite consultazione orale. Se nessuno dei partecipanti è contrario si può anche procedere nella forma scritta. La Commissione decide per semplice maggioranza dei suoi membri. Se una delle parti coinvolte non dovesse presentarsi, nonostante la regolare convocazione e senza oggettiva scusante, oppure se non dovesse esprimere alcun parere nel corso dell'udienza, la decisione può essere presa in sua assenza o secondo gli atti a disposizione. La commissione arbitrale ha l'obbligo di mirare sempre, e in ogni fase della procedura, a un esito positivo. La decisione finale va motivata, firmata dal/dalla Presidente e inviata immediatamente a tutte le parti coinvolte. La decisione della Commissione arbitrale è definitiva, salvo revisione da parte dell'Assemblea generale. L'udienza orale è per principio aperta a tutti i soci dell'associazione; su richiesta di una delle parti coinvolte è possibile invece tenere un'udienza a porte chiuse.

16. Facilitazioni fiscali

Vista la redazione dell'atto di fondazione dell'associazione nell'ambito della legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991, l'associazione si avvale delle facilitazioni fiscali previste nell'art. 8 della legge indicata, così come nei decreti legge riguardanti le Onlus DLGS 460/97.

In caso di differenti opinioni sull'interpretazione del presente Statuto vale comunque e sempre quanto redatto nello Statuto originale in lingua tedesca.